



# PROSPETTO DI SINTESI

della

# GUIDA ALLE BUONE PRASSI ITALIANA

per il riconoscimento e l'esecuzione  
nell'Unione europea di accordi in materia familiare  
(Accordo sul trasferimento della residenza)



This project was funded by the European Union's Justice Program (2014-2020)

# Italia - Guida alle buone prassi per il riconoscimento e l'esecuzione nell'Unione europea di accordi in materia familiare che coinvolgono minori

Autori:

**Parte sul diritto nazionale italiano:**

Prof. Costanza Honorati, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Prof. Federico Ferraris, Università degli Studi di Milano-Bicocca

1<sup>a</sup> Edizione 2020  
Berlin

**Parte generale sul dir. UE:**

Juliane Hirsch, LL.M., Consultant on Private International Law and International Family Law

(c) J. Hirsch & F. Ferraris, all rights reserved

*Il Progetto AMICABLE è un progetto co-finanziato dalla UE, ideato dal coordinatore del progetto MiKK - Centro Internazionale di Mediazione per i Conflitti Familiari e le sottrazioni di minori. Il progetto è condotto da un consorzio di partner di quattro diversi paesi della UE: l'Università di Milano-Bicocca (Italia), l'Università di Breslavia (Polonia), l'Università di Alicante (Spagna) e MiKK (Germania). I Partner del Consorzio hanno sviluppato quattro Best Practice Tools specifici per i rispettivi paesi. Per ulteriori dettagli sul progetto AMICABLE si rimanda al sito web del progetto: <https://www.amicable-eu.org/>*



Consorzio di progetto:



# Prospetto di sintesi



Fase 1

## Italia

### Prospetto di sintesi - Accordo sul trasferimento della residenza del minore nella UE

(Per maggiori dettagli si veda la Guida alle buone prassi relativa all'Italia)

Esempio di un accordo sul trasferimento di residenza di minore all'interno dell'UE.

I genitori di un minore di 10 anni, con residenza abituale in Italia, si separano.

I genitori, che hanno l'affidamento congiunto del minore, decidono di regolare attraverso la conclusione di un accordo stragiudiziale i seguenti profili:

- il minore e la madre si trasferiranno dall'Italia nello Stato B (Stato membro della UE);
- il padre, che resterà in Italia, avrà il diritto di vista del minore per un fine settimana ogni quattro, e per le vacanze scolastiche;
- il padre corrisponderà alla madre un importo di € 200/mese per il mantenimento del figlio.

L'accordo sul trasferimento di residenza viene concluso per iscritto. Tra le parti non è pendente alcun procedimento giudiziario.

**Fase I:** la prima operazione da compiere è quella di **esaminare il contesto normativo europeo e internazionale applicabile**, per identificare quello che nella Guida alle buone prassi è stato chiamato il "corretto punto di partenza", e cioè lo Stato membro dotato di giurisdizione nel quale procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul trasferimento di residenza e poter poi beneficiare del meccanismo semplificato previsto dal diritto UE per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti stranieri.

Per gli accordi aventi ad oggetto il trasferimento di residenza del minore, e che, come nel caso proposto, abbiano ad oggetto sia questioni di responsabilità genitoriale sia sul mantenimento del minore, il "corretto punto di partenza" (e cioè lo stato dotato di giurisdizione) è lo Stato in cui il minore ha la propria residenza abituale nel momento in cui si procede per rendere vincolante ed esecutivo l'accordo. Pertanto, laddove i genitori vogliano munire d'efficacia l'accordo prima del trasferimento del minore, il "corretto punto di partenza" è lo Stato in cui vive il minore e ove si trova la sua residenza abituale (nel caso qui esaminato, **l'Italia**).



# Prospetto di sintesi

Fase 2

**Fase 2:** in seconda battuta, devono esaminarsi le opzioni presenti nell'ordinamento italiano per rendere l'accordo giuridicamente vincolante ed esecutivo in Italia

L'ordinamento italiano offre differenti soluzioni per rendere esecutivi gli accordi familiari. È necessario, tuttavia, fare una distinzione tra la situazione in cui i genitori siano tra loro coniugati e quella in cui i genitori non siano legati da rapporto di coniugio.

- I. Le **coppie coniugate** che agiscono per la separazione o il divorzio e che raggiungono un accordo rispetto ai propri figli, hanno a disposizione varie opzioni per rendere il proprio accordo giuridicamente vincolante ed esecutivo: possono ricorrere alla negoziazione assistita, all'omologazione dell'accordo di separazione consensuale o al divorzio su domanda congiunta (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, panoramica generale sui **Metodi A.1, A.2, A.3**, §§102.1-102.7).
- II. Le **coppie non coniugate**, invece, possono ricorrere a una sola strada: devono adire l'autorità giurisdizionale e instaurare un procedimento ordinario (camerale) per ottenere una decisione che trasponga il contenuto del loro accordo (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, panoramica generale sul **Metodo A.4**, §§ 102.8, 102.9).

I. Una **coppia coniugata** può, dunque, ricorrere a:

- i) **Negoziazione assistita + approvazione** del Procuratore della Repubblica (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, **Metodo A.1**: §§ 120.2, 120.6, 120.7, 120.11, 120.15, 120.19, 120.23, 120.27): si tratta di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. strumenti di *alternative dispute resolution*, ADR) con il quale i coniugi, ciascuno assistito da un avvocato, concludono un accordo stragiudiziale relativo alla separazione personale, allo scioglimento del matrimonio, nonché alla modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, in cui sono contenute anche previsioni relative ai figli e alle obbligazioni alimentari in favore dei figli e l'ex coniuge. Da un punto di vista procedurale, la legge prevede che questo istituto sia articolato in distinte fasi. L'accordo che viene raggiunto

nell'ambito della negoziazione assistita deve essere successivamente approvato dal Procuratore della Repubblica.

ii) **Procedimenti giudiziari *stricto sensu***

a) **Omologazione dell'accordo di separazione consensuale** (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, **Metodo A.2**, §§ 120.3, 120.6, 120.8, 120.12, 120.16, 120.20, 120.24, 120.28): quando i coniugi raggiungono un accordo stragiudiziale sulle condizioni personali ed economiche della propria separazione, nonché sulla gestione dei figli, l'accordo può essere sottoposto all'autorità giurisdizionale per ottenerne l'omologazione, a condizione che le pattuizioni ivi previste non siano ritenute in contrasto con l'interesse superiore del minore. L'accordo di separazione è omologato con decreto pronunciato dall'autorità giurisdizionale.

b) **Divorzio su domanda congiunta** (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, **Metodo A.3**, §§ 120.4, 120.6, 120.9, 120.13, 120.17, 120.21, 120.25, 120.29): analogamente a quanto avviene per l'omologazione dell'accordo di separazione consensuale, il divorzio su domanda congiunta è un procedimento giudiziario che richiede alle parti di sottoporre il proprio accordo all'autorità giurisdizionale, che ne trasporta il contenuto nella sentenza di divorzio, sempre che le pattuizioni ivi previste non siano ritenute in contrasto con l'interesse superiore del minore.

- II. Una **coppia non coniugata** deve invece avviare un **procedimento in camera di consiglio** (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, **Metodo A.4**, §§ 120.5, 120.6, 120.10, 120.14, 120.18, 120.21, 120.26, 120.30). In questo caso, la domanda si propone con ricorso congiunto. Il procedimento si svolge senza particolari formalità e all'autorità giurisdizionale è attribuito un ampio margine di discrezionalità. Il procedimento in camera di consiglio si conclude con un decreto motivato immediatamente esecutivo.

# Prospetto di sintesi

## Fase 3

**Fase 3:** Una volta vincolante ed esecutivo in Italia, il terzo passaggio ha ad oggetto come far circolare nella UE l'accordo sul trasferimento di residenza del minore, facendo ricorso alle norme di diritto EU, così da garantirne l'esecuzione anche nello Stato B.

Come illustrato *supra*, tutte le opzioni previste dalla legge italiana per rendere vincolante ed esecutivo l'accordo si concludono con una "decisione" giudiziaria.

Ciò vale senz'altro per i Metodi A.2, A.3 e A.4, che sono tutti procedimenti giurisdizionali *stricto sensu*.

Ne deriva che la decisione resa all'esito di tali procedimenti potrà circolare all'estero secondo le disposizioni previste dal Regolamento Bruxelles II *bis* e del Regolamento 4/2009. Come avviene sempre con riferimento ai Regolamenti UE, deve essere rilasciato un certificato specifico per ciascun capo della decisione che riguardi una determinata materia ricompresa nell'ambito di applicazione dell'uno o dell'altro Regolamento.

Più nello specifico, una decisione resa in applicazione dei **Metodi A.2. e A.3** (a cui possono fare ricorso le coppie coniugate) e riferita ad un accordo sul trasferimento di residenza simile a quello qui preso come esempio, dovrà essere munita dei **seguenti certificati rilasciati dall'autorità competente:**

- Certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II *bis* (Allegato II), per i capi della decisione che riguardano lo *status* personale dei coniugi;
- Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II *bis* (Allegato III), per i capi della decisione che riguardano la responsabilità genitoriale
- Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009 (Allegato I) per i capi della decisione che riguardano le obbligazioni di mantenimento

Una decisione resa in applicazione del **Metodo A.4** (a cui possono fare ricorso le coppie non coniugate) dovrà essere munita dei seguenti certificati rilasciati dall'autorità competente:

- Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II *bis* (Allegato III), per i capi della decisione che riguardano la responsabilità genitoriale
- Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009 (Allegato I) per i capi della decisione che riguardano le obbligazioni di mantenimento.



È opinione degli Autori del presente studio che le medesime conclusioni debbano trovare applicazione anche con riferimento alle decisioni pronunciate nell'ambito della negoziazione assistita (**Metodo A.1**). La fase finale della negoziazione assistita, infatti, consiste nell'approvazione formale dell'accordo raggiunto dalle parti in sede stragiudiziale, autorizzazione che viene rilasciata dalla competente autorità, dopo avere valutato (ancorché in misura limitata) il contenuto dell'accordo in cui siano coinvolti figli minori.

Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 22 maggio 2018, la Procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo raggiunto nell'ambito della negoziazione assistita deve rilasciare il certificato ai sensi dell'art. 39 Bruxelles II *bis* (Allegato II) relativo allo *status* personale dei coniugi. Sebbene la predetta circolare non offra alcuna indicazione in merito agli altri certificati previsti dai Regolamenti qui considerati (*i.e.* il Regolamento Bruxelles II *bis* e il Regolamento 4/2009), si ritiene ragionevole ritenere che quanto ivi stabilito con riferimento all'art. 39 Reg. Bruxelles II *bis* debba valere - per analogia - anche rispetto agli altri certificati relativi alle ulteriori questioni oggetto dell'accordo (poi trasposto nella decisione). Con riferimento all'autorizzazione del Procuratore rilasciata nell'ambito della negoziazione assistita si ritiene debbano, dunque, essere rilasciati:

- Certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II *bis* (Allegato II), per i capi del provvedimento che riguardano lo *status* personale dei coniugi;
- Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II *bis* (Allegato III), per i capi del provvedimento che riguardano la responsabilità genitoriale
- Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009 (Allegato I) per i capi del provvedimento che riguardano le obbligazioni di mantenimento

*Gli Autori del presente studio desiderano tuttavia sottolineare che si tratta di una soluzione puramente speculativa, in quanto non è stato rinvenuto alcun caso concreto in cui sia stato effettivamente richiesto alla Procura della Repubblica di rilasciare il certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II *bis*, al fine di garantire la circolazione all'estero di un accordo concluso attraverso la procedura di negoziazione assistita e autorizzato dall'autorità giudiziaria.*

## Prospetto di sintesi

Confronto sinottico dei requisiti procedurali più rilevanti relativi ai Metodi A.1., A.2, A.3, A.4.

	<b>Metodo A.1.</b> <b>Negoziazione assistita</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.2</b> <b>Omologazione dell'accordo di separazione</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.3</b> <b>Divorzio su domanda congiunta</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.4</b> <b>Procedimento Camerale</b> (coppie non coniugate)
<b>Giurisdizione</b>	Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza comune dei coniugi;  Oppure, in mancanza di residenza comune (e in caso di accordi di divorzio), il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale dell'ultimo luogo di residenza comune dei coniugi; oppure,  in mancanza di residenza comune, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di residenza del minore.
<b>Obbligo di patrocinio legale</b>	Si, un avvocato per ciascuna parte.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).	Si, ma i coniugi possono farsi assistere dal medesimo legale.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).
<b>Altre parti</b>	No	Il Procuratore della Repubblica.  Nel caso in cui vi sia un evidente conflitto di interessi tra genitori e figlio, il giudice può nominare d'ufficio un rappresentante legale del minore (curatore speciale).	Il Procuratore della Repubblica.  Nel caso in cui vi sia un evidente conflitto di interessi tra genitori e figlio, il giudice può nominare d'ufficio un rappresentante legale del minore (curatore speciale).	Il Procuratore della Repubblica.
<b>Controllo dell'autorità sul contenuto dell'accordo</b>	Si, ma solo nei casi in cui siano coinvolti minori.	Si.	Si.	Si.

## Prospetto di sintesi

	<b>Metodo A.1.</b> <b>Negoziazione assistita</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.2</b> <b>Omologazione dell'accordo di separazione</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.3</b> <b>Divorzio su domanda congiunta</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.4</b> <b>Procedimento Camerale</b> (coppie non coniugate)
<b>Ascolto del minore</b>	No.	Sì, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo.	Sì, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo.	Sì, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo.
<b>Tempi dei procedimenti</b>	Termine massimo 3 mesi.	Circa 4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.	Circa 5-6 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.	Circa 3-4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.
<b>Costi (approssimativi) dei procedimenti</b>	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 1.500 e € 5.500 per ciascuna parte.	I compensi dell'avvocato che assiste le parti possono variare tra € 1.300 e € 5.500 per ciascuna parte.  Le parti devono inoltre versare un contributo unificato di € 43.	I compensi dell'avvocato che assiste le parti possono variare tra € 1.300 e € 5.500 per <u>entrambe</u> le parti.  Le parti devono inoltre versare un contributo unificato di € 43.	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) variano tra € 200 e € 700 per ciascuna parte.
<b>Certificati</b>	Certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II bis (Allegato II) +  Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II bis (Allegato III) +  Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009  (Allegato I)	Certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II bis (Allegato II) +  Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II bis (Allegato III) +  Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009  (Allegato I)	Certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II bis (Allegato II) +  Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II bis (Allegato III) +  Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009  (Allegato I)	Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II bis (Allegato III) + Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009  (Allegato I)



# PROSPETTO DI SINTESI

della

# GUIDA ALLE BUONE PRASSI ITALIANA

per il riconoscimento e l'esecuzione  
nell'Unione europea di accordi in materia familiare  
(Accordo sul ritorno del minore)



This project was funded by the European Union's Justice Program (2014-2020)

# Italia - Guida alle buone prassi per il riconoscimento e l'esecuzione nell'Unione europea di accordi in materia familiare che coinvolgono minori

Autori:

**Parte sul diritto nazionale italiano:**

Prof. Costanza Honorati, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Prof. Federico Ferraris, Università degli Studi di Milano-Bicocca

1<sup>a</sup> Edizione 2020  
Berlin

**Parte generale sul dir. UE:**

Juliane Hirsch, LL.M., Consultant on Private International Law and International Family Law

(c) J. Hirsch & F. Ferraris, all rights reserved

*Il Progetto AMICABLE è un progetto co-finanziato dalla UE, ideato dal coordinatore del progetto MiKK - Centro Internazionale di Mediazione per i Conflitti Familiari e le sottrazioni di minori. Il progetto è condotto da un consorzio di partner di quattro diversi paesi della UE: l'Università di Milano-Bicocca (Italia), l'Università di Breslavia (Polonia), l'Università di Alicante (Spagna) e MiKK (Germania). I Partner del Consorzio hanno sviluppato quattro Best Practice Tools specifici per i rispettivi paesi. Per ulteriori dettagli sul progetto AMICABLE si rimanda al sito web del progetto: <https://www.amicable-eu.org/>*



Consorzio di progetto:



# Prospetto di sintesi



Fase 1

## Italia

### Prospetto di sintesi – Sottrazione internazionale di minore - Accordo sul ritorno del minore

(Per maggiori dettagli si veda la Guida alle buone prassi relativa all'Italia)

Esempio di accordo sul ritorno di un minore sottratto all'interno dell'UE:

#### Scenario 1 – L'Italia come Stato di rifugio

I genitori di un bambino di 10 anni, con residenza abituale nello Stato B, si separano. Essi mantengono l'affidamento congiunto del figlio minore. Contro la volontà del padre, la madre conduce il minore nel proprio Paese d'origine, l'Italia, con l'intenzione di stabilirvisi.

La madre dichiara di non volere riportare il minore nello Stato B, e dunque il padre agisce in giudizio dinanzi alla competente autorità italiana, chiedendo il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori.

In parallelo al procedimento per il ritorno del minore, i genitori avviano una procedura di mediazione, nell'ambito della quale raggiungono un accordo sul ritorno del minore, che regola le seguenti questioni:

- madre e figlio faranno ritorno nello Stato B, e cioè nello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione. Nell'accordo sono contenute pattuizioni specifiche relative alle modalità di ritorno e al pagamento delle spese di viaggio;
- entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- il bambino vivrà con la madre nello Stato B e dovrà essere garantito il regolare diritto di visita tra padre e figlio (nell'accordo sono contenute anche pattuizioni specifiche relative all'esercizio del diritto di visita);
- Il padre pagherà mensilmente un importo fisso di € 200 a titolo di obbligazioni di mantenimento in favore del figlio.

**Fase I:** la prima operazione da compiere è quella di esaminare il contesto normativo europeo e internazionale applicabile, per **determinare** quello che nella Guida alle buone prassi è stato chiamato il "corretto punto di partenza", e cioè **lo Stato membro dotato di giurisdizione** nel quale procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul non ritorno del minore e poter così poi beneficiare del meccanismo semplificato previsto

dal diritto UE per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti stranieri.

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la giurisdizione sulla responsabilità genitoriale è **regolata** da una serie di norme speciali, in conformità all'**art. 10 Reg. Bruxelles II bis** (e, nel contesto internazionale, all'art. 7 Convenzione de L'Aja del 1996 sulla protezione dei minori, dal tenore analogo), tutte preordinate a preservare la giurisdizione

## Prospetto di sintesi

dello Stato di residenza abituale del minore. Inoltre l'art. 16 della Convenzione de L'Aia del 1980 fa divieto alle autorità dello Stato di rifugio di decidere sul merito del diritto di affidamento fino a quando non sia stabilito che il minore non deve fare ritorno. Tutte queste disposizioni mirano alla tutela del minore. Esse si fondano sul presupposto che lo Stato di residenza abituale del minore (nell'esempio sopra considerato, lo Stato B) è il foro più appropriato per decidere sul merito del diritto di affidamento e che l'illegittimo trasferimento nello Stato di rifugio (o il mancato ritorno nello Stato di residenza abituale) compiuto da un genitore in violazione del diritto di affidamento dell'altro genitore non deve determinare un trasferimento di giurisdizione a favore dello Stato di rifugio, né attribuire un vantaggio sul piano processuale per il genitore che sottrae il minore (v. art. 8 Reg. Bruxelles II bis).

Alla luce di quanto sopra, si potrebbe essere tentati di concludere che la soluzione più semplice per rendere esecutivo l'accordo sul ritorno del minore sia di indirizzare le parti verso **le autorità dello Stato di previa residenza abituale del minore** (lo Stato B nell'esempio considerato). In effetti, le autorità italiane (Stato di rifugio) non sono astrattamente dotate di giurisdizione sulla responsabilità genitoriale.

Tuttavia, questa soluzione può causare **notevoli difficoltà all'atto pratico**. Nei casi di sottrazione internazionale il fattore temporale è essenziale. L'autorità italiana è tenuta a definire il procedimento sul ritorno ai sensi della Convenzione de L'Aja nel più breve lasso di tempo (entro sei settimane, ai sensi dell'art. 11(3) Reg. Bruxelles II bis). Viceversa, le autorità dello Stato B, cui sia richiesto di rendere esecutivo l'accordo sul ritorno, non sono obbligate a trattare il caso con particolare celerità.

Per le parti che abbiano raggiunto un accordo di ritorno è essenziale evitare che l'accordo sia reso vincolante solo parzialmente, limitatamente a solo alcune delle pattuizioni ivi contenute. Inoltre, anche laddove le autorità dello Stato B fossero in grado di agire rapidamente e riuscissero a rendere vincolante l'accordo sul ritorno del mi-

nore entro i brevi termini processuali imposti alle autorità italiane per il procedimento sul ritorno, potrebbero sorgere comunque difficoltà ove, nel procedimento sulla responsabilità genitoriale instaurato nello Stato B, fosse richiesta la presenza del genitore sottraente e/o l'ascolto del minore.

Negli ultimi decenni, i giudici specializzati in questa materia hanno messo a punto **buone prassi e strumenti**, quali ad esempio la comunicazione diretta fra autorità giudiziarie, volti a favorire la definizione stragiudiziale della controversia. A tal fine si suggerisce un percorso che si articola in due passaggi e che può essere riassunto come segue: (1) da un lato, attribuire efficacia vincolante alla maggior parte possibile dell'accordo relativo al ritorno minore nell'ambito del procedimento sul ritorno (che, nell'esempio considerato, si svolge in Italia) e (2), dall'altro, fare tutto il possibile per ottenere, nel più breve tempo possibile, che le altre parti dell'accordo siano rese giuridicamente vincolanti nello Stato B; idealmente ciò deve avvenire prima che si concluda in Italia il procedimento sul ritorno.

*Per i procedimenti che saranno instaurati successivamente al 1° agosto 2022, il nuovo regolamento Bruxelles II bis (rifusione) sembra porre rimedio alle problematiche sopra descritte. L'art. 10 Reg. Bruxelles II bis (rifusione) introduce, infatti, la possibilità di prorogare la giurisdizione anche in caso di sottrazione illecita o mancato ritorno del minore (si v. il richiamo all'art. 10 effettuato dall'art. 9 Reg. Bruxelles II bis (rifusione)). Il Considerando n. 22 Reg. Bruxelles II bis (rifusione), inoltre, incoraggia gli Stati membri che abbiano concentrato la competenza per i procedimenti di ritorno ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 in un numero limitato di autorità giurisdizionali a «considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione de L'Aja del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il*

## Prospetto di sintesi

*ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore».*

La presente sintesi ha riguardo al Regolamento Bruxelles II *bis*, in quanto normativa attualmente in vigore. Tuttavia, l'analisi che segue sarà più utile quando sarà applicabile il nuovo Regolamento Bruxelles II *bis* (rifusione). Infatti, i paragrafi che seguono chiariscono se, in base al diritto nazionale, il giudice adito con il procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sia anche competente a rendere vincolante ed esecutivo un accordo sul ritorno del minore avente ad oggetto anche gli altri profili in genere inclusi in accordi di questo genere.



# Prospetto di sintesi

Fase 2

**Fase 2:** In quale modo il giudice italiano, investito del procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja, può procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul ritorno del minore? Può tale autorità rendere vincolante l'intero accordo sul ritorno, contestualmente alla definizione del procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja?

Ove ciò non sia possibile, cosa può fare il giudice italiano per rendere giuridicamente vincolanti le altre questioni oggetto dell'accordo sul ritorno del minore (i.e. quelle che non riguardano il ritorno del minore, bensì la responsabilità genitoriale, il diritto di visita e il mantenimento) nello Stato di rifugio (e cioè in Italia)?

Al contrario, pare **difficile** sostenere che tale giudice possa **estendere la sua competenza a trasportare altre parti dell'accordo**. Questa conclusione si fonda sul fatto che, nell'ordinamento italiano, le questioni in materia di responsabilità genitoriale (ivi comprese le questioni relative al diritto di affidamento e alle obbligazioni di mantenimento) sono devolute alla competenza del tribunale ordinario (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, § 163.1).

\*\*\*

Il diritto italiano prevede la competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni per le domande relative al ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980. La competenza è quindi concentrata in 24 tribunali, situati nei distretti di Corte d'Appello (generalmente coincidenti con il territorio delle regioni italiane).

Il Tribunale per i minorenni è adito su iniziativa del Pubblico Ministero, il quale viene informato della sottrazione internazionale del minore dall'Autorità Centrale italiana, che abbia a sua volta ricevuto una domanda per il ritorno del minore. Il genitore richiedente può anche scegliere di adire direttamente il Tribunale per i minorenni.

Poiché **l'ambito di competenza** del Tribunale dei minorenni è **limitato alla sola questione del ritorno del minore sottratto**, nel corso del procedimento per il ritorno del minore il Tribunale per i minorenni potrà eventualmente trasportare nella propria decisione solo quella parte dell'accordo relativa alle condizioni per il ritorno del minore.

# Prospetto di sintesi



## Scenario 2 - Fase 1

### Scenario 2 – L' Italia come Stato di residenza abituale del minore

Esaminiamo ora lo scenario opposto in cui l'Italia sia lo Stato di residenza abituale del minore al momento dell'illecita sottrazione (e dove il minore deve ritornare in base all'accordo sul ritorno) e che nello Stato B venga instaurato il procedimento sul ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aia.

Come può l'intero accordo, relativo sia al ritorno del minore, sia alla responsabilità genitoriale e al diritto di visita, essere reso giuridicamente vincolante ed esecutivo in Italia nel più breve tempo possibile, idealmente prima della conclusione del procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja nello Stato B?

**Fase I:** Nel nuovo scenario in cui l'Italia è lo Stato di residenza abituale del minore prima dell'illecita sottrazione e i genitori decidano di rendere ivi vincolante il loro accordo sul ritorno del minore, **il giudice italiano è competente a trasporre l'intero contenuto dell'accordo** in una decisione.

II. Le **coppie non sposate**, invece, devono necessariamente ricorrere al **procedimento in camera di consiglio (Metodo A.4)**, (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, §163.4 – per una panoramica generale dell'istituto v. **§§102.8, 102.9**).

In questo caso, vi sono varie opzioni per rendere esecutivi gli accordi familiari sul ritorno del minore. **È necessario, tuttavia, distinguere** il caso in cui i genitori sono coniugati da quello in cui i genitori non siano legati da rapporto di coniugio.

I. una **coppia coniugata** potrebbe ricorrere alla **negoziante assistita (Metodo A.1.)**, all'**omologazione dell'accordo di separazione (Metodo A.2)** e al **divorzio su domanda congiunta (Metodo A.3)** (v. la Guida alle buone prassi relativa all'Italia, §§ 163.2, 163.3, 163.5). Naturalmente, perché le parti possano ricorrere ai predetti istituti, devono essere soddisfatte le relative condizioni per ciascun procedimento (v. Guida alle buone prassi relativa all'Italia, panoramica generale sui Metodi A.1, A.2, A.3, §§ 102.1-102.7). Con riferimento ai tempi medi per ciascuno dei citati procedimenti, si precisa tuttavia che solo la negoziazione assistita in ambito familiare (Metodo A.1) sembrerebbe potersi concludersi in tempo utile, ovvero prima che il procedimento di ritorno si concluda nello Stato B (lo Stato di rifugio).

**Prospetto di sintesi**

Confronto sinottico dei requisiti procedurali più rilevanti relativi ai Metodi A.1, A.2, A.3 e A.4 sopra considerati

	<b>Metodo A.1.</b> <b>Negoziazione assistita</b> (coppie coniugate)	<b>Method A.2</b> <b>Homologation of separation</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.3</b> <b>Divorzio su domanda congiunta</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.4</b> <b>Procedimento Camerale</b> (coppie non coniugate)
<b>Giurisdizione</b>	Il Procuratore della Repubblica del Tribunale del luogo di residenza comune dei coniugi;  in mancanza di residenza comune (e in caso di accordi di divorzio), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi; in mancanza di residenza comune, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il tribunale del luogo di residenza del minore.
<b>Obbligo di patrocinio legale</b>	Si, un avvocato per ciascuna parte.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).	Si, ma i coniugi possono farsi assistere dal medesimo legale.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).
<b>Altre parti</b>	No.	Il Procuratore della Repubblica  Nel caso in cui vi sia un evidente conflitto di interessi tra genitori e figlio, il giudice può nominare d'ufficio un rappresentante legale del minore (curatore speciale).	Il Procuratore della Repubblica  Nel caso in cui vi sia un evidente conflitto di interessi tra genitori e figlio, il giudice può nominare d'ufficio un rappresentante legale del minore (curatore speciale).	Il Procuratore della Repubblica.
<b>Controllo dell'autorità sul contenuto dell'accordo</b>	Si, ma solo nei casi in cui siano coinvolti minori.	Si.	Si.	Si.
<b>Ascolto del minore</b>	No.	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-

## Prospetto di sintesi

	<b>Metodo A.1.</b> <b>Negoziazione assistita</b> (coppie coniugate)	<b>Method A.2</b> <b>Homologation of separation</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.3</b> <b>Divorzio su domanda congiunta</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.4</b> <b>Procedimento Camerale</b> (coppie non coniugate)
<b>Tempi dei procedimenti</b>	Termine massimo 3 mesi.	Circa 4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.	Circa 5-6 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.	Circa 3-4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.
<b>Costi (approssimativi) dei procedimenti</b>	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 1.500 e € 5.500 per ciascuna parte.	I compensi dell'avvocato che assiste le parti possono variare tra € 1.300 e € 5.500 per ciascuna parte.  Le parti devono anche versare un contributo unificato di € 43.	I compensi dell'avvocato che assiste le parti possono variare tra € 1.300 e € 5.500 per <u>entrambe</u> le parti.  Le parti devono anche versare un contributo unificato di € 43.	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 200 e € 700 per ciascuna parte.
<b>Certificati</b>	Certificato <i>ex art. 39</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) +  Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) +  Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 39</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) +  Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) +  Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 39</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) +  Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) +  Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 41</i> Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) + Certificato <i>ex art. 20</i> Reg. 4/2009 (Allegato I)



# PROSPETTO DI SINTESI

della

# GUIDA ALLE BUONE PRASSI ITALIANA

per il riconoscimento e l'esecuzione  
nell'Unione europea di accordi in materia familiare  
(Accordo sul non-ritorno del minore)



This project was funded by the European Union's Justice Program (2014-2020)

# Italia - Guida alle buone prassi per il riconoscimento e l'esecuzione nell'Unione europea di accordi in materia familiare che coinvolgono minori

Autori:

**Parte sul diritto nazionale italiano:**

Prof. Costanza Honorati, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Prof. Federico Ferraris, Università degli Studi di Milano-Bicocca

1<sup>a</sup> Edizione 2020  
Berlin

**Parte generale sul dir. UE:**

Juliane Hirsch, LL.M., Consultant on Private International Law and International Family Law

(c) J. Hirsch & F. Ferraris, all rights reserved

*Il Progetto AMICABLE è un progetto co-finanziato dalla UE, ideato dal coordinatore del progetto MiKK - Centro Internazionale di Mediazione per i Conflitti Familiari e le sottrazioni di minori. Il progetto è condotto da un consorzio di partner di quattro diversi paesi della UE: l'Università di Milano-Bicocca (Italia), l'Università di Breslavia (Polonia), l'Università di Alicante (Spagna) e MiKK (Germania). I Partner del Consorzio hanno sviluppato quattro Best Practice Tools specifici per i rispettivi paesi. Per ulteriori dettagli sul progetto AMICABLE si rimanda al sito web del progetto: <https://www.amicable-eu.org/>*



Consorzio di progetto:



# Prospetto di sintesi



Fase 1

## Italia

### Prospetto di sintesi - Sottrazione internazionale di minore - Accordo sul non-ritorno del minore\*

\* NB - Questo prospetto si applica all'ipotesi in cui, in conseguenza del comportamento acquiescente del genitore che ha subito la sottrazione, si sia verificato uno spostamento della giurisdizione sulla responsabilità genitoriale in favore dello Stato nel quale il minore è stato condotto. Per i casi più consueti, in cui la giurisdizione sulla responsabilità parentale permane nello Stato di previa residenza del minore, occorrerà riferirsi al prospetto di sintesi II, relativo all'accordo sul ritorno del minore.

(Per maggiori dettagli si veda la Guida alle buone prassi relativa all'Italia)

Esempio di accordo sul non-ritorno di un minore sottratto all'interno dell'UE.

I genitori di un bambino di 10 anni, con residenza abituale nello Stato B, si separano. Essi mantengono l'affidamento congiunto del figlio. Contro la volontà del padre, la madre conduce il minore nel proprio Paese d'origine, l'Italia, con l'intenzione di stabilirvisi.

La madre dichiara di non volere riportare il minore nello Stato B, e dunque il padre agisce in giudizio dinanzi alla competente autorità italiana, chiedendo il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori.

In parallelo al procedimento sul ritorno del minore, i genitori avviano una procedura di mediazione, nell'ambito della quale raggiungono un accordo quanto al ritorno del minore e in cui regolano le seguenti questioni:

- madre e figlio non faranno ritorno nello Stato B (e cioè nello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione), ma continueranno a vivere in Italia;
- entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- il padre avrà un regolare diritto di visita del figlio (e nell'accordo sono contenute pattuizioni specifiche anche relative al pagamento delle spese di viaggio);
- il padre verserà un importo di € 200 /mese a titolo di mantenimento del figlio.

**Fase I:** la prima operazione da compiere è quella di esaminare il contesto normativo europeo e internazionale applicabile, per **determinare** quello che nella Guida alle buone prassi è stato chiamato il "corretto punto di partenza" e cioè **lo Stato dotato di giurisdizione** nel quale procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul non ritorno del minore e poter così poi beneficiare del meccanismo semplificato

previsto dal diritto UE per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti stranieri.

La presente sintesi ha specificamente ad oggetto quei casi di sottrazione internazionale di minori in cui si realizza uno spostamento di giurisdizione sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10, par.1, let. a) Reg. Bruxelles II *bis* (cioè il caso in cui il minore abbia acquisito la residenza nello Stato in

## Prospetto di sintesi

cui è stato trasferito e il genitore che ha subito la sottrazione ha accettato il trasferimento o il mancato rientro). In questo caso il “**corretto punto di partenza**”, cioè lo Stato dotato di giurisdizione per poter procedere a rendere vincolante ed esecutivo l'accordo sul non-ritorno del minore è **l'Italia**, in quanto Stato di rifugio, ovvero Stato in cui il minore viene condotto.

Questi casi sono più semplici rispetto a quelli in cui non si verifica uno spostamento di giurisdizione. Tuttavia, le caratteristiche del diritto nazionale, unitamente al breve termine di sei settimane previsto dall'art. 11, par. 3, Reg. Bruxelles II bis per concludere il procedimento sul ritorno, possono rendere difficile ottenere che un accordo, che abbia caratteristiche simili all'esempio richiamato poc'anzi, sia reso vincolante nel suo complesso nell'ambito del procedimento per il ritorno del minore (oppure nel corso di altro procedimento, ma sempre nel rispetto del breve termine indicato).

Per le parti che abbiano concluso un accordo complessivo che preveda il non-ritorno del minore è, però, fondamentale evitare che il loro accordo sia reso vincolante solo parzialmente. Questo è ciò che avviene quando il procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja si conclude con un provvedimento che rifiuta la richiesta di ritorno del minore, senza che contestualmente siano state rese vincolanti anche le ulteriori condizioni previste nell'accordo e relative al diritto di affidamento e al diritto di visita. Il risultato di un accordo che *de facto* sia solo parzialmente vincolante, facilmente costituisce l'occasione per ulteriori conflitti.

***Per i procedimenti che saranno instaurati successivamente al 1° agosto 2022, l'art. 10 del nuovo Regolamento Bruxelles II bis (rifusione) consente la proroga della giurisdizione, e tale possibilità è estesa anche ai casi di sottrazione di minore (si v. il richiamo all'art. 10 effettuato dall'art. 9 Reg. Bruxelles II bis (rifusione)). Il Considerando n. 22 Reg. Bruxelles II bis (rifusione), inoltre, incoraggia gli Stati membri, che abbiano concentrato la competenza per i procedimenti di ritorno ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 in un numero limitato di autorità giurisdizionali a «considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale***

*investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione de L'Aja del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore».*

La presente sintesi ha riguardo al Regolamento Bruxelles II bis, in quanto normativa attualmente in vigore. Tuttavia, poiché in questa sede si ha riguardo unicamente al caso in cui si verifica uno spostamento di giurisdizione, l'analisi che segue sarà più utile quando sarà applicabile il nuovo Regolamento Bruxelles II bis (rifusione). I paragrafi che seguono infatti chiariscono se, in base al diritto nazionale, il giudice adito con il procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sia anche competente a rendere vincolante ed esecutivo un accordo sul non-ritorno del minore avente ad oggetto anche gli altri profili in genere inclusi in accordi di questo genere.

# Prospetto di sintesi

## Fase 2

**Fase 2:** In quale modo il giudice italiano, investito del procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980, può procedere al fine di rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo un accordo stragiudiziale sul non-ritorno del minore? Può tale autorità rendere vincolante l'intero accordo sul non-ritorno contestualmente alla definizione del procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja? Ove ciò non sia possibile, cosa può fare il giudice italiano per rendere giuridicamente vincolanti le *altre* questioni oggetto dell'accordo sul non ritorno del minore (*i.e.* quelle che non riguardano il ritorno del minore, bensì la responsabilità genitoriale, il diritto di visita e il mantenimento) nello Stato di rifugio (e cioè in Italia)?

Nell'ordinamento italiano, anche qualora si verifici uno spostamento della giurisdizione ai sensi dell'art. 10 Reg. Bruxelles II *bis*, il Tribunale dei minorenni, in quanto autorità dotata della competenza per decidere del procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980, non potrebbe trasporre in una propria decisione un accordo stragiudiziale sul non ritorno del minore, poiché le questioni in materia di responsabilità genitoriale, custodia e mantenimento sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale ordinario (v. la Guida alle buone prassi relativa all'Italia, § 163.1, 180.1).

Pertanto, si ritiene che, attualmente, il modo più sicuro di procedere in una situazione quale quella in esame sia quello di **sospendere il procedimento per il ritorno** del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja (effetto che può essere ottenuto con la mancata comparizione di entrambe le parti in udienza, o su istanza delle parti che abbiano spiegato al tribunale la situazione).



Una volta sospeso il procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja, le parti possono procedere a **trasporre il loro accordo in una decisione** secondo il **Metodo A.1** (negoziazione assistita) nel caso di **coppie coniugate**, o il **Metodo A.4** (procedimento camerale) nel caso di **coppie non coniugate** (v. la Guida alle buone prassi relativa all'Italia, § 180.2).

Solo dopo che l'accordo sia divenuto vincolante a seguito all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (Metodo A.1) o alla trasposizione dell'accordo in una decisione (Metodo A.4) si potrà **chiudere il procedimento per il ritorno** ai sensi della Convenzione de L'Aja.

**Prospetto di sintesi**

Confronto sinottico dei requisiti procedurali più rilevanti dei Metodi A.1. e A.4. sopra citati

	<b>Metodo A.1.</b> <b>Negoziazione assistita</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.4</b> <b>Procedimento Camerale</b> (coppie <u>non</u> coniugate)
<b>Giurisdizione</b>	Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza comune dei coniugi;  Oppure, in mancanza di residenza comune (e in caso di accordi di divorzio), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il Tribunale del luogo di residenza del minore.
<b>Obbligo di patrocinio legale</b>	Si, un avvocato per ciascuna parte.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).
<b>Altre parti</b>	No.	Procuratore della Repubblica.
<b>Controllo dell'autorità sul contenuto dell'accordo</b>	Si, ma solo nei casi in cui siano coinvolti minori.	Si.
<b>Ascolto del minore</b>	No.	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-
<b>Tempi dei procedimenti</b>	Termine massimo 3 mesi. Nella pratica i tempi necessari per il completamento dalla procedura sono inferiori.	Approssimativamente 3-4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.
<b>Costi (approssimativi) dei procedimenti</b>	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 1.500 e € 5.500 per ciascuna parte.	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 200 e € 700 per ciascuna parte.
<b>Certificati</b>	Certificato <i>ex art. 39 Reg. Bruxelles II bis</i> (Allegato II) +  Certificato <i>ex art. 41 Reg. Bruxelles II bis</i> (Allegato III) +  Certificato <i>ex art. 20 Reg. 4/2009</i>  (Allegato I)	Certificato <i>ex art. 41 Reg. Bruxelles II bis</i> (Allegato III) + Certificato <i>ex art. 20 Reg. 4/2009</i>  (Allegato I)